

ANFFAS “Per Loro” ETS-APS

**Associazione Locale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e disturbi del
neurosviluppo**

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO

(MODIFICATO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 22 aprile 2025)

INDICE

Premesse

Iter costitutivo

Anffas Nazionale

Articoli:

2. **Finalità e attività**
3. **Associati**
 - 3.1 Adesione
 - 3.2 Accoglimento, Quota associativa, Decadenza, Esclusione
 - 3.3 Doveri degli Associati
4. **Cariche sociali**
 - 4.1 Eleggibilità, Incompatibilità, Decadenza e Sospensione
 - 4.2 Sostituzione
 - 4.3 Gratuità delle cariche e Compensi Professionali
12. **Onorificenze**

PREMESSA

Il Regolamento Applicativo:

- ha lo scopo di chiarire le norme dello Statuto Associativo, fornendone, nel rispetto della lettera e dello spirito, una interpretazione autentica; - precisa gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limita ad enunciare il principio;
- fornisce indicazioni esecutive che non sono state esplicitate nel testo Statutario.

ITER COSTITUTIVO

L'Associazione "Per Loro" si è costituita in Trevi il 09/02/2019, con scrittura privata registrata a Perugia al n. 1097 il 12/03/2019;

- in data 02/07/2020 l'Associazione ha modificato il proprio statuto, acquisendo la nuova denominazione Anffas "Per Loro" (Associazione Locale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e disturbi del neurosviluppo)

Anffas "Per Loro" è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle previsioni inerenti all'appartenenza alla Rete di Anffas Nazionale nonché a quanto derivante dall'adesione all'organismo Regionale Anffas Umbria, dalle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e più specificatamente dal Decreto Legislativo n.117/17 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

Premesso che Anffas Nazionale, con l'approvazione della modifica statutaria del 30 maggio 2019 ha riorganizzato la propria struttura, che all'esito delle modifiche richieste dalla riforma del Terzo Settore si è venuto a determinare quindi un nuovo assetto sia a livello Anffas Nazionale, Regionale e Locale rispetto alle quali il vigente Statuto si è pienamente uniformato, il presente regolamento viene redatto per darvi completa esecuzione.

2 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale nonché persegue le propri fini attraverso lo svolgimento delle attività d'interesse generale, secondarie ed associative indicate nel vigente statuto associativo e previsto apposito atto deliberativo per quanto attiene l'indicazione delle attività secondarie nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

3 ASSOCIATI

3.1. Adesione

Gli Associati sono la forza vitale dell'Associazione.

Coloro che possiedano i requisiti statutari, godano dei diritti civili e desiderino iscriversi tra gli Associati, sono tenuti ad inoltrare domanda, su apposito modulo predisposto dall'Associazione, alla Presidenza dell'associazione che, a sua volta, dovrà sottoporre, entro 45 gg. Ricevimento, la l'istanza al Consiglio Direttivo per gli adempimenti di propria competenza. La domanda di iscrizione, con contestuale dichiarazione di godimento dei diritti civili deve, contenere:

- a) dati anagrafici personali;
- b) espressa dichiarazione di impegno al rispetto, senza riserve, dello Statuto, del Regolamento e dei deliberati associativi;
- c) Impegno a prestare la propria opera, di qualsiasi natura, spontaneamente volontariamente e gratuitamente, per il conseguimento delle finalità associative, nonché ad osservare le decisioni assunte dagli Organi rappresentativi dell'Associazione.
- d) autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili per tutti gli atti e le comunicazioni utili e/o necessarie ai fini associativi, ivi compresi il livello regionale e nazionale, e dei rapporti con i terzi;
- e) dichiarazione sull'esistenza/inesistenza di legami di parentela con dipendenti dell'Associazione e di interessi professionali o economici per attività svolte per l'Associazione, nonché assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale insorgere di tali situazioni.

Inoltre:

1) per gli aspiranti Associati che siano 1) parenti entro il quarto grado, ed affini entro il secondo, tutori, curatori, amministratori di sostegno, di persone con disabilità intellettiva e/ o disturbi del neuro sviluppo dovranno essere comunicati:

- a) dati anagrafici ed indicazione della "disabilità" della persona con disabilità;
- b) precisazione del grado di parentela e/o rappresentanza;
- c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili della persona rappresentata per tutti gli atti e le comunicazioni utili e/o necessarie ai fini associativi, ivi compresi il livello Regionale e Nazionale, nonché i rapporti con i terzi.

2) per gli aspiranti associati “Persona, non rientrante tra quelle sopra indicate ma che condividendo le finalità di Anffas ha preso parte e collabora alla vita associativa da almeno 1 anno” ovvero persone fisiche che non hanno rapporti di parentela con persone con disabilità è necessario che le stesse a dimostrazione di una attiva e consapevole volontà di partecipare attivamente alla vita associativa, abbiano preso parte e collaborato in maniera volontaria e non occasionale alla vita dell’associazione da almeno un anno. A titolo di esempio tale attività può essere sostanziata nell’aver operato nel supporto alle persone con disabilità e loro familiari nelle attività associative legate allo svago, al tempo libero, nel promuoverne l’inclusione sociale, nell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni, eventi, attività sportive, di raccolta fondi etc.).

Tutti gli Associati, iscritti al libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso nonché delle annualità precedenti, godono di pari dignità e diritti rispetto agli altri associati e partecipano alla vita associativa nel rispetto delle vigenti norme statutarie nonché quelle fissate dal presente regolamento e da eventuali deliberati associativi, regolarmente assunti.

Gli associati che svolgono anche attività di volontariato non occasionale oltre che al libro degli associati vengono iscritti anche nel libro dei volontari e le loro attività sono coperte da apposita polizza assicurativa.

3.2. *Associati -Accoglimento, Quota associativa, Decadenza, Espulsione*

Il Presidente, una volta ricevuta l’istanza di ammissione quale associato, la sottopone al Consiglio Direttivo che assume delibera motivata ed entro 45 giorni dal ricevimento e ne dà notizia all’interessato indicando, nel caso di diniego, le relative motivazioni anche in modo sintetico.

Contro l’eventuale decisione di rigetto il richiedente può proporre ricorso al collegio dei probiviri, entro 60 gg. dall’avvenuta comunicazione del rigetto stesso. Il collegio è tenuto a pronunciarsi, in via definitiva ed inappellabile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, garantendo il contraddittorio tra le parti.

Prima di procedere all’esame da parte del Consiglio, il Presidente, anche avvalendosi di eventuale personale dell’associazione o di altro componente del Consiglio stesso, provvederà a verificare che:

- l’istanza sia stata redatta sul modello appositamente predisposto dall’associazione in conformità a quanto sancito dallo statuto e dal presente regolamento;

- l'istanza sia stata corredata da tutti i previsti documenti e/o dichiarazioni, ivi compresa l'autorizzazione, conforme alla normativa vigente, per il trattamento dei dati personali propri e della persona con disabilità eventualmente rappresentata;
- ove l'istanza riguardi una persona con disabilità Intellettiva o con un disturbo del neuro sviluppo, si dovrà procedere con la dovuta attenzione e necessaria sensibilità effettuare una valutazione congiunta, coinvolgendo anche chi se ne prende cura, e garantire la fornitura dei necessari supporti nella presa di decisioni in modo che la stessa persona con disabilità possa esprimere la propria volontà di associarsi avendone sufficiente chiarezza e consapevolezza;
- il richiedente sia edotto sui diritti e doveri degli associati e sulla mission di Anffas sia a livello locale che regionale e nazionale ed abbia piena conoscenza e consapevolezza delle previsioni statutarie e regolamentari e, più in generale, quali sono i valori di riferimento a cui Anffas, ai vari livelli si ispira;
- il richiedente sia stato reso edotto che con l'eventuale ammissione all'associazione Anffas "Per Loro" lo stesso assume anche le previste prerogative per quanto attiene ai livelli associativi regionale e Nazionale, essendo tenuto, parimenti a garantire attiva partecipazione a relative iniziative e rispettarne le indicazioni, per tramite dell'associazione locale e che la tessera sociale, oltre che la firma del legale rappresentante dell'associazione locale riporterà anche la firma del legale rappresentante di Anffas Nazionale, a suggello dell'ingresso di ogni singolo associato nella grande famiglia Anffas;

Una volta attribuita la qualifica di associato, si dovrà provvedere:

- a richiedere il pagamento della quota associativa per l'intero anno in corso;
- all'iscrizione nel libro degli associati, riportandone i dati anagrafici e gli estremi di delibera di ammissione;
- all'eventuale iscrizione nel libro dei Volontari, previa contestuale stipula di apposita polizza assicurativa;
- all'inserimento dei relativi dati attraverso l'apposito sistema informatico, a ciò dedicato, nell'anagrafica unificata di Anffas Nazionale (anche ai fini dell'invio della relativa tessera sociale da parte di Anffas Nazionale);

La prima quota associativa dovrà essere versata per intero a prescindere della data di ammissione ad associato. La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile, neppure nel caso di dimissioni o esclusione da associato.

La qualità di associato decorre dalla data della delibera adottata dal Consiglio Direttivo.

Al rinnovo della tessera, per l'annualità successive a quelli di iscrizione, in assenza di dimissioni presentate nel rispetto delle previsioni statutarie, provvede Anffas Nazionale con riferimento agli associati regolarmente risultanti iscritti al libro degli associati alla data del 31 dicembre di ogni anno come riportati nel sistema informatico di anagrafica unificata, a cura dell'associazione locale di riferimento.

Al rilascio della Tessera, o al bollino di rinnovo della stessa, su modello unificato provvede annualmente Anffas Nazionale tramite invio presso l'associazione locale delle relative tessere o bollino di rinnovo. La tessera riportante le firme del Presidente Nazionale e del Presidente dell'associazione locale devono essere tempestivamente consegnate agli interessati, avendo cura di conferire a tale momento la solennità e l'importanza che il gesto comporta. Infatti, la consegna della tessera associativa rappresenta, a tutti gli effetti, il rinnovo e la conferma del patto sociale a fondamento del comune agire per vedere affermata la dignità ed i diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari, operando per migliorarne nella massima misura possibile, la qualità di vita.

Per le iscrizioni intervenute in corso dell'anno e dopo la consegna l'invio delle tessere annuali sarà cura dell'associazione farne apposita richiesta ad Anffas Nazionale che ne curerà l'invio nel più breve tempo possibile.

La quota associativa, come deliberata, dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere versata dai singoli associati, per l'anno in corso, entro il mese di aprile di ogni anno.

Gli associati devono corrispondere annualmente la quota associativa deliberata, lo status di associato è temporaneamente sospeso dall'inizio dell'anno solare fino al momento del pagamento della quota associativa e comporta la sospensione del diritto di partecipare alle assemblee, di proporsi per le cariche sociali o quale rappresentante degli associati. Rimane in corso invece per la validità di eventuali coperture assicurative facoltative o obbligatorie, correlate all'espletamento delle attività volontarie dell'Associazione.

L'associato sospeso comunque mantiene il diritto a ricevere le comunicazioni ed informazioni sociali ed a partecipare alle attività associative fino all'eventuale provvedimento di esclusione.

Nei casi di esclusione previsti dall'art. 8 comma 2 dello Statuto Associativo, l'appartenenza all'Associazione cessa a seguito di delibera del Consiglio Direttivo assunta con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i Consiglieri in carica.

Il versamento della quota associativa deve avvenire annualmente entro la prima riunione per l'Assemblea degli associati, la quale, di norma, è entro e non oltre il 30 aprile.

Chiunque non abbia pagato entro tale termine, avrà tempo altri 6 (sei mesi) per regolarizzare il pagamento; pertanto, dovrà mettersi in regola entro e non oltre il 31 ottobre.

Successivamente, in caso di morosità dal pagamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo ne delibera la decadenza da associato. Tale delibera deve essere comunicata all'interessato tramite e-mail.

In caso di gravissimi ed indegni atti contro l'Associazione, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la radiazione di associato; l'associato radiato con delibera dell'Assemblea, non può essere riammesso.

Contro il provvedimento di esclusione o radiazione della qualità di associato è data la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, nonché in ultima istanza, all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal Codice civile.

L'associato in lite davanti all'Autorità Giudiziaria con l'Associazione può essere sospeso dalla qualifica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, in attesa del giudizio.

Fino all'avvenuta decadenza o radiazione, l'associato ha diritto di ricevere tutte le comunicazioni che gli competono.

Nel caso in cui l'esclusione riguardi un associato il cui congiunto con disabilità afferisca a servizi gestiti dall'associazione o da enti con essa collegati o alla stessa promanati nessuna ripercussione né diretta né indiretta potrà aversi a motivo di tal esclusione sulla persona con disabilità interessata.

Rimane in corso invece, fino alla data di eventuale delibera di esclusione, la validità di eventuali coperture assicurative, facoltative o obbligatorie, correlate all'espletamento delle eventuali attività/cariche o incarichi svolti in nome e per conto all'Associazione, nonché il diritto a ricevere le informazioni e partecipare alla vita associativa.

Per acquisire nuovamente lo status di associato l'interessato dovrà riproporre nuova istanza nei modi e nei termini indicati per i nuovi associati e comunque non prima che sia decorso almeno un anno dalla data di precedente cessazione.

In caso di accoglimento l'anzianità di iscrizione avrà nuova decorrenza e dovrà essere attribuito un nuovo numero di tessera associativa.

Il Consiglio Direttivo:

- entro il maggio sollecita i ritardatari;
- entro il 31 ottobre prende atto della persistenza della morosità e ne delibera la decadenza, dandone comunicazione all'interessato tramite e-mail;
- sospende con delibera motivata l'associato in lite giudiziale con l'Associazione, nelle more del giudizio ove, non siano stati riscontrati oggettivi motivi per dichiararne la decadenza, che dovrà essere dichiarata con decisione del Collegio dei Probiviri.

L'associato dichiarato espulso per gravi ed irreparabili motivi associativi non potrà essere mai più riammesso quale associato Anffas.

Di tutti i provvedimenti e variazioni inerenti allo status degli associati se ne dovrà fare chiara annotazione sui libri degli associati e dei volontari e riportarle in anagrafica unificata.

3.3. Doveri degli Associati

Ogni associato avente diritto di voto si impegna a:

1) in caso di impossibilità a partecipare alle assemblee personalmente, di conferire delega ad un altro associato avente diritto al voto, avendo cura di verificare preventivamente la partecipazione dell'associato prescelto, trasmettendo apposita formale comunicazione ad Anffas "Per Loro" con allegata la delega e copia del proprio documento di riconoscimento;

2) la partecipazione ai lavori assembleari rappresenta un diritto/dovere dell'associato e che, in caso di impossibilità a partecipare personalmente o per delega occorre procedere a fornire, per iscritto, alla sede di Anffas "Per Loro", adeguata giustificazione. A tal fine si ricorda anche che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive può comportare la cessazione della qualifica di associato a prescindere dal pagamento della quota associativa;

3) l'associato che, per qualsiasi motivo, non risultasse in regola all'esito della verifica dei requisiti potrà comunque partecipare ai lavori assembleari, come uditore.

4 CARICHE SOCIALI

4.1. Eleggibilità – Incompatibilità - Decadenza e Sospensione.

Per aspirare a ricoprire le cariche sociali è necessario:

- 1) essere associato all'associazione da almeno tre mesi ed essere in regola con la quota associativa; (fa fede idonea certificazione del Presidente dell'Associazione);
- 2) non ricoprire cariche direttive, amministrative o di sola rappresentanza in associazioni organismi nazionali, territoriali o locali, operanti nell'area della disabilità in cui opera Anffas, salvo quelle assunte nelle strutture associative o in rappresentanza/mandato dell'Associazione stessa.

Per concorrere alla carica di componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri non è ostativo il punto 1 (essere associato).

Per candidarsi alla carica di Sindaco non sono richiesti specifici titoli ma è preferibile che la scelta ricada su persone in possesso di titolo professionale idoneo. Per almeno 1 dei componenti è comunque necessario il possesso di regolare iscrizione all'albo dei revisori contabili. Tale requisito si estende a tutti i componenti laddove l'associazione dovesse rientrare tra i soggetti tenuti a tale obbligo e non si optasse per la nomina dell'organo di controllo.

Al Collegio dei Probiviri possono accedere persone di provata moralità, esperienza associativa, imparzialità e preferibilmente dotati di competenze giuridiche.

Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto, con delibera motivata, dal corrispondente organo di appartenenza. Laddove l'organo sia diverso dal Consiglio Direttivo il relativo provvedimento va portato tempestivamente a conoscenza della Presidenza e del Consiglio Direttivo, che, a loro volta, ne forniranno notizia alla prima utile assemblea degli Associati, anche ai fini di eventuali elezioni suppletive. Parimenti il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Presidente del relativo Organo, dichiara la decadenza del componente elettivo che:

- 1) non assolva per almeno sei mesi gli incarichi attribuitigli e/o di sua competenza, salvo i casi di comprovata malattia o grave impedimento;

2) assuma comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione stessa alla sua immagine e reputazione, ai vari livelli, o non abbia adempiuto agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto del regolamento e deliberati. Per tale fattispecie la relativa delibera deve ottenere una maggioranza pari o superiore ai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo in carica; 3) nel corso del mandato venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatto doloso e per altri gravi e comprovati motivi.

Non possono concorrere alla carica di membro del Collegio dei Sindaci coloro i cui coniugi o parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado siano dipendenti o collaboratori retribuiti dall'Associazione.

È fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino, direttamente o indirettamente, interessi propri o del coniuge o dei parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

Le elezioni di non associati alla carica di Sindaci o di Proboviro avvengono con le stesse modalità previste per i candidati associati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere cautelativamente il componente di qualsiasi Organo Collegiale perseguito per fatti dolosi e di dichiararne la decadenza in caso di condanna passata in giudicato.

4.2. Sostituzione

In ogni organo elettivo, in caso di mancata accettazione della carica, di dimissioni o di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, il posto vacante è ricoperto, per sostituzione, attingendo al primo dei non eletti del rispettivo organo.

In ogni caso in cui non sia possibile attingere ai non eletti si procede, nella prima assemblea utile, ad elezioni suppletive;

Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

Fino all'elezioni del componente mancante o dell'intero organo restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, i restanti componenti non decaduti.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente dell'associazione ne assume tutti i poteri il Vicepresidente. In caso di ulteriore assenza o impedimento anche del Vicepresidente assume la carica il consigliere più anziano di età o in caso di inerzia dell'organo dal Presidente del Collegio dei Sindaci. Il soggetto chiamato a tale compito deve convocare prontamente e

comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi della condizione, l'assemblea degli associati per eleggere i nuovi organi associativi.

I componenti eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo o del componente sostituito.

La durata in carica di tutti gli organi collegiali, come fissata dallo statuto, è identica.

Al fine di impedire uno sfasamento temporale tra i vari organi e/o i singoli componenti eletti, i mandati, a prescindere dalla data di elezione dell'intero organo e/o dei singoli componenti, cessano comunque tutti, congiuntamente, alla loro scadenza naturale. Il numero dei componenti degli organi laddove lo statuto ne preveda un minimo ed un massimo deve essere stabilito, di volta in volta, dall'assemblea degli associati, prima di procedere alla presentazione delle liste e connesse operazioni di voto.

4.3 Gratuità delle Cariche e Compensi Professionali

Le cariche associative, di norma, sono gratuite. In ogni caso in cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio, preveda la corresponsione di compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, gli stessi nel rispetto di quanto previsto dal codice unico del Terzo Settore, devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Per la pubblicità degli stessi si fa espressamente riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

12. ONORIFICENZE

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento:

- 1) dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione.
- 2) del titolo vitalizio di "Presidente Onorario" a Presidenti, non più in carica, la cui dedizione all'attività associativa ha segnato momenti di elevata valenza.
- 3) Altra onorificenza che il consiglio direttivo ritenga opportuno proporre all'assemblea; Tutte le onorificenze saranno registrate in un "Albo d'Onore" e suddivise nelle rispettive categorie e complete delle motivazioni, nonché comunicate ad Anffas Nazionale ed all'Organismo Regionale di appartenenza.

Tali riconoscimenti hanno titolo puramente onorifico e, in alcun modo, questi non possono essere equiparati allo status di associato.

13. RINVIO

Per quanto non previsto o esplicitato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto allo Statuto di Anffas “Per Loro” vigente.